



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00335/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2015 REG.RIC.
N. 00936/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2015, proposto da:
Francesco Arnau, Andrea Dian e Mario Pomini, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina e Angelica Maria Nicotina, con domicilio eletto presso la segreteria dell'intestato Tribunale in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Saonara, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pagetta e Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Carla Gobetto in Mestre, via Mazzini 4/2;

nei confronti di

Roberto Daniele, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 936 del 2015, proposto da: Francesco Arnau, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina e Angelica Maria Nicotina, con domicilio eletto presso la segreteria dell'intestato Tribunale in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Saonara, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Maria Fracanzani e Federico Pagetta, con domicilio eletto presso Carla Gobetto in Mestre, via Mazzini 4/2; Eleonora Bacchin;

nei confronti di

Roberto Daniele e Elisabetta Maso
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 684 del 2015:

- del decreto del Sindaco del Comune di Saonara del 6 marzo 2015 n. 9, avente ad oggetto *“Decreto di nomina Assessore Daniele Roberto”*;
- del silenzio-diniego opposto dal Sindaco del Comune di Saonara all'istanza di annullamento in autotutela del decreto sindacale del 6 marzo 2015 n. 9 presentata dai consiglieri comunali odierni ricorrenti dott. Francesco Arnau e prof. Mario Pomini in data 8 marzo 2015;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Saonara n. 4 del 22 aprile 2015, avente ad oggetto la conferma, da parte del Sindaco, della nomina del sig. Roberto Daniele ad assessore del Comune di Saonara;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione

degli atti impugnati e, in particolare, *in parte qua*, dell'art. 25 dello Statuto del Comune di Saonara, nella parte in cui non prevede che nella Giunta, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico, siccome previsto dall'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014;

quanto al ricorso n. 936 del 2015:

- del decreto del Sindaco del Comune di Saonara del 4 giugno 2015, n. 13, ad oggetto "*Decreto di nomina Assessore, Maso Elisabetta*", con il quale è stata nominata assessore la dott.ssa Elisabetta Maso, conosciuto dal ricorrente in data 6 giugno 2015, a seguito del deposito dal parte del Comune di Saonara nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. per il Veneto n.r.g. 684/2015;

- del decreto del Sindaco del Comune di Saonara del 4 giugno 2015, n. 14, ad oggetto "*Decreto di nomina Assessore Bacchin Eleonora*" con il quale è stata nominata

assessore la dott.ssa Eleonora Bacchin, conosciuto dal ricorrente in data 6 giugno 2015, a seguito del deposito da parte del Comune di Saonara nel giudizio pendente avanti al T.A.R. per il Veneto n.r.g. 684/2015;

- *in parte qua*, dell'art. 25 dello Statuto del Comune di Saonara, nella parte in cui prevede che *“la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, fra cui il Vice Sindaco, non inferiore a quattro e non superiore a sei”*, piuttosto che *“da un numero di assessori, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco”*, siccome previsto dall'art. 33, comma 1, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 11, comma 7, della legge n. 265/1999, e dall'art. 47, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Saonara n. 1 del 21 febbraio 2000, recante modifiche allo Statuto comunale, nella parte in

cui non ha recepito il superiore precetto legislativo di cui al citato art. 33, comma 1, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 11, comma 7, della legge n. 265/1999, ed al citato art. 47, comma 1, d. lgs. n. 267/2000;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Saonara del 22 giugno 2015, di numerazione ancora non nota, avente ad oggetto la comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina delle dott.sse Elisabetta Maso e Eleonora Bacchin alla carica di assessore del Comune di Saonara;

- nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Saonara di recepire espressamente nell'art. 25 dello Statuto comunale il principio secondo il quale *“La Giunta comunale è composta da un numero di assessori, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tela fine il sindaco”*,

previsto dall'art. 33, comma 1, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 11, comma 7, della legge n. 265/1999, e dall'art. 47, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e per la conseguente condanna del Comune di Saonara all'adozione della modifica dell'art. 25 dello Statuto comunale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Saonara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso, in fatto, che:

- con atto di ricorso (n.r.g. 684/15), notificato a mezzo posta il 4 maggio 2015 e depositato il 18 maggio 2015, l'odierna parte ricorrente (dott. Arnau + altri, in qualità di membri del Consiglio comunale del Comune di Saonara),

ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti relativi alla nomina del controinteressato Roberto Daniele alla carica di assessore, deducendo, avverso detta nomina, la violazione dell'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, ove prevede che, nei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nella Giunta comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;

- con successivo atto di ricorso (n.r.g. 936/15) notificato a mezzo posta il 23 giugno 2015 e depositato il 6 luglio 2015, il dott. Arnau ha impugnato i provvedimenti con i quali il Sindaco del Comune di Saonara ha nominato, in data 4 giugno 2015, ulteriori due assessori di sesso femminile, lamentando, avverso detti atti, la violazione dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a tenore del quale la Giunta comunale è composta *“da un numero di assessori, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri*

comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco”.

Considerato, in via preliminare, che:

- si ravvisano le condizioni per una trattazione congiunta dei ricorsi in esame, stante l'evidente connessione che essi manifestano dal punto di vista soggettivo e oggettivo, essendo entrambi preordinati all'annullamento di nomine di soggetti facenti parte della medesima Giunta comunale;
- per quanto riguarda l'ordine di trattazione dei citati ricorsi, si ritiene opportuno cominciare partendo dall'esame del secondo, con il quale si contestano i provvedimenti di nomina alla carica di assessore delle dott.sse Elisabetta Maso e Eleonora Bacchin, trattandosi di nomine riguardanti soggetti di sesso femminile, la cui legittimità rileva ai fini della questione giuridica sottesa al primo ricorso, con il quale si deduce per l'appunto la violazione del principio di **parità** di **genere** di cui all'art 1,

comma 137, della legge n. 56/2014 (legge Delrio);

- da ultimo, deve essere respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dei consiglieri comunali Arnau e Pomini e del Dian, quale cittadino elettore, atteso che la legittimazione all'impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell'organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetti potenzialmente aspiranti ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633).

Ritenuto, nel merito, che:

- come anticipato con ordinanza cautelare n. 276/2015, deve essere accolto il motivo di cui al ricorso n.r.g. 936/2015, con il quale è stata addotta la violazione dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

atteso che con la nomina ad assessore delle odierne contro interessate Elisabetta Maso e Eleonora Bacchin, la Giunta comunale del Comune di Saonara risulta composta da un numero di assessori (pari a sei) superiore ad un terzo del numero (pari ad undici) dei consiglieri comunali del Comune medesimo, ponendosi così in contrasto con il principio di cui alla citata disposizione normativa a tenore del quale la Giunta comunale deve essere composta *“da un numero di assessori, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco”*;

- non appare peraltro condivisibile la ricostruzione normativa proposta da parte ricorrente secondo cui per effetto dell'abrogazione espressa disposta dall'art. 1, comma 135, lett. b), della legge n. 56/2014, si sarebbe creato un vuoto normativo che risulterebbe colmato non già dalla disciplina ordinaria di cui al

summenzionato art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, bensì dalla disciplina transitoria di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 47, atteso che quest'ultima disposizione risultava applicabile *“fino alla adozione delle norme statutarie di cui al comma 1”* ed è dunque venuta definitivamente meno con la disposta modifica dello Statuto del comune resistente avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 21 febbraio 2000;

- conseguentemente, deve essere accolta la domanda di annullamento dell'art. 25 dello Statuto del Comune di Saonara nella parte in cui prevede che *“la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, fra cui il Vice Sindaco, non inferiore a quattro e non superiore a sei”*, piuttosto che *“da un numero di assessori, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco”*, come previsto dall'art. 47, comma 1, d. lgs. n. 267/2000;

- non possono, invece, essere accolte le domande con le quali il ricorrente chiede, rispettivamente, l'accertamento dell'obbligo nonché la condanna del Comune resistente a modificare l'art. 25 dello Statuto comunale nel senso sopra descritto, posto che tali domande sono inammissibili nell'ambito del giudizio di legittimità nell'ambito del quale può solo disporsi, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, l'annullamento (o la disapplicazione) di una norma statutaria contraria a una disposizione di legge;

- deve, nondimeno, essere esaminato e accolto il motivo di cui al ricorso n.r.g. 684/15, con il quale si contesta la violazione del principio della **parità** di **genere** negli organi elettivi comunali, atteso che a seguito della suesposta illegittimità e del conseguente annullamento giurisdizionale del decreto n. 13 del 2015 di nomina ad assessore delle sig.re Elisabetta Maso e Eleonora Bacchin, la

Giunta comunale del Comune di Saonara risulta composta da quattro assessori di cui uno solo di sesso femminile, ponendosi così in contrasto con quanto stabilito dalla disposizione, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, di cui all'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, a tenore del quale *“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico”*;

- infatti, a seguito dell'entrata in vigore del succitato art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, *“tutti gli atti adottati nella vigenza di quest'ultimo trovano in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione – sottesa alle difese comunali – che legghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all'indomani delle elezioni”*, atteso che *“una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della*

suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale” (cfr., in detti termini, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 24 novembre 2015, n. 1145);

- deve, al contrario, essere dichiarata inammissibile la domanda con la quale parte ricorrente chiede che l’annullamento dell’art. 25 dello statuto, nella parte in cui non prevede che nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, in quanto tale domanda comporta l’adozione di una pronuncia con effetti additivi sulla norma statutaria non ammissibile nel giudizio di legittimità, senza considerare, poi, che la disposizione statutaria di cui al citato art. 25 va applicata in coordinazione con la superiore normativa di rango nazionale, stante il carattere

meramente neutro di detta disposizione statutaria che nulla dispone in ordine all'equilibrio di **genere** in questione;

- per quanto precede, i riuniti ricorsi vanno in parte dichiarati inammissibili, nei sensi sopra indicati, e in parte accolti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura complessivamente indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili nei sensi indicati in motivazione e in parte li accoglie; per l'effetto:

- annulla gli atti di nomina ad assessore del sig. Roberto Daniele e delle sig.re Elisabetta Maso e Eleonora Bacchin;

- annulla l'art. 25 dello Statuto comunale del Comune resistente nei limiti di cui in motivazione;

Condanna il Comune di Saonara al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3000,00 (tremila/00) oltre oneri ed accessori come per legge.

Compensa, per il resto le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)